

Roma, 30 settembre 2015

COMUNICATO UFFICIALE N. 22 – ANNO SPORTIVO 2015 - 2016

Prot. n. 4928

Il giudice sportivo nazionale

Premesso che

- in data 29 settembre 2015 riceveva comunicazione della decisione n. 03/2015 della Corte Sportiva di Appello emessa in data 28/9/2015, con la quale si dichiarava la nullità del provvedimento emesso alle date 1/7-16/7/2015 dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Massimiliano Di Girolamo, nei confronti degli atleti Gianpaolo Lanzano, Massimo Lanzano e Ondrej Vudaska, per fatti commessi in data 14/6/2015, in occasione della gara di finale del Campionato di Serie A1 Maschile stagione agonistica 2014/2015, in Cagliari;

- ai fini della decisione sono stati acquisiti i documenti allegati alla predetta documentazione, tra cui, referto di gara e reclamo ex art. 109 RdG;

- sono state inoltre visionate le riprese televisive dell'incontro del 14/6/2015 (Finale Scudetto SG Amsicora vs HC Bra) relative ai fatti per cui si procede, dalle quali non sono emersi elementi significativi, ai fini della decisione o in relazione all'invocata attenuante della provocazione;

Tanto premesso il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza ex art. 101 RdG e art. 35 dello Statuto Federale sanziona:

LANZANO Gianpaolo: con la squalifica di 8 giornate, così determinata: pena base 8 giornate, ai sensi dell'art. 82 comma 1 lettera c) RdG, aumentata di 2 giornate per l'aggravante di cui all'art. 82 comma 2 RdG, essendo capitano della squadra, ridotta di 2 giornate a seguito del provvedimento di amnistia (CU n. 164 del 6/8/2015), perché si rendeva colpevole di tentativo reiterato di aggressione nei confronti dapprima di un atleta della squadra avversaria e poi nei confronti del dirigente della Società SG Amsicora Signor Gesuino Lussu, afferrandoli entrambi al collo, il primo addirittura da tergo.

LANZANO Massimo: con la squalifica di 1 giornata, così determinata: pena base 2 giornate, ai sensi dell'art. 82 comma 1 lettera a) RdG, aumentata di 1 giornata per l'aggravante di cui all'art. 38 lettera f) RdG, avendo commesso il fatto nei confronti del Delegato Tecnico di Campo, ridotta di 2 giornate a seguito del provvedimento di amnistia (CU n. 164 del 6/8/2015), per aver rivolto ad alta voce ed in modo continuo frasi ingiuriose sia nei confronti delle persone presenti alla panchina della squadra avversaria che degli ufficiali di gara presenti al tavolo.

VUDASKA Ondrej: **con la squalifica di 1 giornata**, così determinata: pena base 2 giornate, aumentata di 1 giornata l'aggravante di cui all'art. 38 lettera f) RdG, avendo commesso il fatto nei confronti del Delegato Tecnico di Campo, ridotta di 2 giornate a seguito del provvedimento di amnistia (CU n. 164 del 6/8/2015), per aver rivolto ad alta voce ed in modo continuo frasi ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara presenti al tavolo.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Fto Avv. Roberto Catucci